



COMUNE DI AVIGLIANO

PROVINCIA DI POTENZA

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**
(art. 20, c. 1 e segg., D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)
al 31.12.2021

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE	3
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....	5
3. ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE POSSEDUTE DAL COMUNE DI AVIGLIANO ALLA DATA DEL 31/12/2021.....	7
4. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....	10
5. CONCLUSIONI.....	11

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Avigliano, con atto del Consiglio comunale n. 7 del 24/03/2015, approvava il *“Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *"in house"* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 29/09/2019 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzii i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;

- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato 1 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

Il Comune di Avigliano, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art.20 del TUSP, con l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- DCC n. 44/2021;
- DCC n. 67/2020;
- DCC n. 52/2019;
- DCC n. 54/2018

Ha provveduto ad effettuare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento.

3. ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE POSSEDUTE DAL COMUNE DI AVIGLIANO ALLA DATA DEL 31/12/2021

Con riferimento alle singole partecipazioni detenute dal Comune di Avigliano alla data del 31/12/2021 si riportano di seguito le informazioni più importanti riferite alle tipologie delle società e alle specifiche attività dalle stesse svolte.

ACQUEDOTTO LUCANO SPA

Oggetto sociale (cfr. art 4 dello statuto societario):

la società ha per oggetto nel territorio della Regione Basilicata la gestione integrata delle risorse idriche nella fase di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione e la commercializzazione dell'acqua, sia per usi civili che industriali o agricoli; la progettazione e la gestione di sistemi di reti di acquedotto e fognature; la realizzazione e la gestione di opere ed impianti necessari alla gestione integrata delle risorse idriche; la ricerca e la coltivazione di sorgenti di acque; la realizzazione e la gestione di impianti di potizzazione, depurazione, smaltimento delle acque, sia civili che industriali, la realizzazione e la gestione di impianti energetici derivanti da processi di trattamento delle acque reflue e/o dei suoi residui; la realizzazione e la gestione di tecnologie anche informatiche, per la salvaguardia dell'ambiente, in relazione all'attività di gestione integrata delle acque; la raccolta, il trasporto in conto proprio e in conto utenti e lo smaltimento dei reflui liquidi, civili e industriali e dei fanghi derivanti da processi di depurazione siano essi classificati come rifiuti pericolosi e non; l'attività di autoriparazione su mezzi propri; l'organizzazione e la gestione dei servizi connessi all'intero ciclo delle acque, intendendosi per tali la verifica dei consumi, la bollettazione e la riscossione di tariffe, la commercializzazione delle attività di smaltimento e quant'altro ritenuto utile per l'attuazione dello scopo, ivi comprese tutte le attività- previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di servizio idrico integrato.

GAL PERCorsi SRL

Oggetto sociale (cfr. art 3 dello statuto societario)

La società ha per oggetto lo sviluppo economico, sociale rurale e territoriale dell'area Nord Occidentale Basento Camastra, dell'Area Sauro e delle aree limitrofe ed omogenee, sia attraverso la realizzazione delle strategie di sviluppo locale Leader, sia di altri strumenti di intervento e programmi di carattere europeo, nazionale, regionale e locale, ivi comprese Sovvenzioni Globali, ai sensi dell'art. 34 del R. CE n. 1303/2013.

La società, coerentemente con le proprie finalità istituzionali e quale configurazione giuridica del Gruppo di Azione Locale (GAL) costituito per la realizzazione della strategia Leader, nel quadro di un approccio integrato, globale e multisettoriale della realtà locale, intende realizzare e promuovere iniziative in qualunque settore, atte a valorizzare sotto ogni aspetto e in ogni forma opportuna le risorse locali, al fine di stimolare uno sviluppo durevole ed equilibrato del territorio interessato, inteso quale zona rurale dotata di una

propria identità e caratterizzazione, fondato sull'animazione, sull'orientamento e sul potenziamento delle forze endogene, economiche sociali e culturali.

In particolare indirizza le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo socio economico in base e in coerenza con gli indirizzi e i vincoli stabiliti a livello comunitario, nazionale e regionale.

ASSOCIAZIONE CASA DI RIPOSO “SACRA FAMIGLIA”

Oggetto sociale (cfr. art. 5 dello statuto)

L'associazione non ha fini di lucro ed ha per scopo il consolidamento e la crescita del benessere personale relazionale e sociale degli anziani di ambo i sessi, con priorità per quelli aventi il proprio domicilio nel Comune di Avigliano, stimolando l'attività di recupero della persona umana nell'intera sua sfera psico-fisica.

In particolare si propone di:

1. Organizzare servizi residenziali atti al ricovero di persone anziane anche non autosufficienti, svantaggiate in ragione delle condizioni psico-fisiche, economiche, sociali o familiari, offrendo prestazioni essenziali, riabilitative e ricreative in genere;
2. Organizzare forme di assistenza semi-residenziali, alternative al ricovero stabile in residenza assistenziale, al fine di consentire la permanenza delle persone presso la propria abitazione e nel proprio nucleo familiare, quali, a macro titolo esemplificativi: ricoveri temporanei di sollievo, assistenza domiciliare integrata, riabilitazione domiciliare, servizio pasti a domicilio, servizio lavanderia, servizio di trasporto ed accompagnamento in genere, ecc.;
3. Attivare ogni tipo di altro servizio alla persona, in risposta alle esigenze emergenti da nuovi bisogni della popolazione anziana;
4. Organizzare attività di studio, corsi di formazione, stage, convegni per operatori e volontari attivi prevalentemente nell'area della popolazione anziana. Per la realizzazione diretta e indiretta del proprio scopo l'associazione potrà anche attuare iniziative di carattere ricreativo, ludico, culturale e di tempo libero che coinvolgono anche gli anziani esterni alla Casa, per favorire la vita di relazione, circoscrivendo le cause dell'origine dell'emarginazione.

ASSOCIAZIONE ASILO INFANTILE “E. GIANTURCO”

Oggetto sociale (cfr. art. 5 dello statuto)

L'associazione non ha fine di lucro, non distribuisce utili e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale di svolgere la propria attività nel settore dell'educazione, finalizzata ad assicurare una crescita sana e armonica del minore, volta a favorire un suo positivo inserimento nell'ambito del tessuto sociale di appartenenza.

Essa ha per scopo quello di accogliere e custodire bambini, con particolare attenzione a quelli indigenti, di ambo i sessi e di età non eccedente i sei anni, del Comune di Avigliano e, in seconda istanza, anche dei Comuni limitrofi e, comunque, rientranti nell'ambito del territorio della regione Basilicata, provvedendo alla loro educazione morale, nonché alla loro crescita culturale.

L'associazione persegue, altresì, le seguenti finalità:

1. Educazione e protezione dell'infanzia e dei giovani in genere come sostegno all'azione della famiglia e non in sostituzione;
2. Socializzazione della comunità attraverso iniziative e attività svolte a favorire l'incontro e l'impegno in forme aggregative, la crescita morale e culturale.

L'esercizio delle attività scolastiche e parascolastiche si svolgono nel rispetto della normativa pubblica in materia di asilo nido o strutture analoghe, scuole dell'infanzia, unitamente allo svolgimento di tutti i servizi di supporto.

L'associazione privilegia l'attenzione alle situazioni di disagio sociale, familiare o individuale, favorendo l'accesso delle fasce più indigenti alle proprie attività, anche attraverso facilitazioni economiche, ivi compresa la gratuità delle prescrizioni nei casi più gravi. Sono consentite tutte le attività connesse a quelle principali quali, a titolo esemplificativo, il supporto e l'assistenza alle famiglie per l'educazione dei figli, l'organizzazione di corsi, conferenze e seminari a carattere culturale, educativo, formativo, sociale e ricreativo.

FONDAZIONE "E. GIANTURCO"

La Fondazione, aconfessionale, a politica ed apartitica, non ha scopo di lucro. Essa fonda le proprie radici in un territorio che ha dato i natali ad illustri giuristi, avvocati e magistrati, ed ha lo scopo di porsi quale centro propulsore – in ambito locale, regionale e nazionale – per la diffusione dello studio, l'approfondimento e la ricerca in materie giuridiche, economiche e sociali, con particolare riferimento ai settori:

1. Del diritto;
2. Dell'economia;
3. Delle formazioni sociali;
4. Delle comunità locali;
5. Delle istituzioni pubbliche;

e dei loro riflessi in ambito comunitario ed internazionale.

Per il perseguimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà svolgere attività di studio, di promozione e di intervento sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari, simposi ed ogni altra iniziativa anche editoriale o artistica rispondente alle finalità statutarie, sia concedendo delle sovvenzioni, premi e borse di studio. In particolare, la Fondazione potrà perseguire sia la finalità di promuovere studi giuridici, economici e socio-politici, in via teorica e generale, sia collaborando – come impulso o sostegno – a ricerche legate alle esigenze del territorio e delle istituzioni locali, stendendo, inoltre, la sua attività anche a problematiche di sviluppo del territorio integrato nel sistema delle opportunità e degli effetti giuridici economici e sociali nazionali, comunitari ed internazionali. Quanto sopra si esercita sia direttamente che indirettamente con prestazioni a favore di istituti ed enti aventi scopi analoghi anche attraverso una costante sinergia a livello internazionale di uomini ed esperienze.

P.P.A.L. SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.

È l'unica partecipata posseduta dal Comune di Avigliano alla data del 31.12.2021 che fa eccezione rispetto alle altre, perché ormai da anni non svolge più nessuna attività. Per essa è iniziata nel 2013 la procedura di liquidazione, però alla data del 31.12.2021, non risulta ancora conclusa per fatti non imputabili al Comune di Avigliano.

Si precisa che il mantenimento della partecipazione e la procedura liquidatoria non hanno comportato ad oggi oneri a carico del bilancio del Comune.

Ai sensi di quanto sopra previsto dalla normativa vigente in materia, tenuto conto della tipologia delle società si riportano di seguito le informazioni più importanti riferite al tipo e alla quota di partecipazione e al vincolo di assoggettabilità ad una loro revisione periodica.

ANALISI PARTECIPATE

La partecipazione in Acquedotto Lucano SpA risulta necessaria dal momento che è funzionale alle finalità dell'Ente in quanto i servizi resi rientrano a pieno titolo tra quelli di interesse generale. In aggiunta è opportuno che tali tipi di servizi vengono erogati per il tramite dell'Autorità pubblica al fine di garantire i requisiti della continuità, omogeneità, accessibilità fisica ed economica, qualità e non discriminazione; tutti requisiti indispensabili per l'erogazione di un servizio pubblico a livello locale.

E' pertanto intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione della società.

Con riferimento, inoltre, alle partecipazioni del Comune in organismi diversi dalle società, e precisamente per le partecipazioni detenute in:

- ASSOCIAZIONE CASA DI RIPOSO "SACRA FAMIGLIA"
- ASSOCIAZIONE AISLO INFANTILE "E. GIANTURCO"
- FONDAZIONE "E. GIANTURCO"

Tenuto conto che si tratta di organismi senza scopo di lucro che, per il loro oggetto sociale svolgono attività finalizzate esclusivamente al consolidamento e alla crescita del benessere sociale di bambini ed anziani, favorendo il miglior inserimento nell'ambito del tessuto sociale di appartenenza e, nel caso della Fondazione, attività di impulso – in ambito locale, regionale e nazionale – per la diffusione dello studio, l'approfondimento e la ricerca in materie giuridiche, economiche e sociali, è intento dell'Amministrazione continuare a beneficiare del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio attraverso le attività e i servizi resi dalle stesse.

Infine con riferimento alla partecipazione nella società GALPercorsi SRL, (che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art.1, comma 724, della Legge 145/2018 – legge di stabilità 2019 – che ha espressamente esonerato i GAL dalle misure di razionalizzazione di cui al TUSP non è più assoggettata ad obbligo di revisione) permane l'interesse dell'Ente a mantenere la partecipazione della suddetta Società, in considerazione del fatto che la stessa è senza dubbio strumento per lo sviluppo locale partecipativo attraverso la realizzazione e la promozione di iniziative atte a valorizzare sotto ogni aspetto le risorse locali.

4. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 29/09/2017, questo Comune ha provveduto ad attivare le procedure di razionalizzazione per la società consortile P.P.A.L. anche se, alla data del 31.12.2021, la procedura di liquidazione, per fatti non imputabili a questo ente, non si è ancora conclusa. La partecipazione verrà, quindi, mantenuta fino alla conclusione di detta procedura.

6. CONCLUSIONI

Rispetto a quanto già definito in fase di ricognizione straordinaria della partecipazione e all'esito della ricognizione periodica effettuata la situazione delle partecipate detenute alla data del 31.12.2021 risulta la seguente:

Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% di partecipazione	Esito della revisione
Acquedotto Lucano SpA	Diretta	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	1,12%	Mantenuta senza razionalizzazione
GAL PerCorsi srl	Diretta	Sviluppo economico, sociale, rurale e territoriale	1,60%	Mantenuta senza razionalizzazione
Associazione Casa di Riposo "Sacra Famiglia"	Diretta	Assistenza anziani	90%	Mantenuta senza razionalizzazione
Associazione Asilo infantile "E. Gianturco"	Diretta	Asilo infantile	90%	Mantenuta senza razionalizzazione
Fondazione Gianturco	Diretta	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali ed umanistiche	25%	Mantenuta senza razionalizzazione
P.P.A.L. Soc. Cons ar.l.	Diretta	NESSUNA	9,55%	Mantenuta fino alla conclusione della procedura di liquidazione

Avigliano, li 16/12/2022

Il Responsabile
Settore II - Finanziario

d.ssa Marirosa GALLICCHIO